

23|1
2024

Tax & Legal Alert #1
**Legge di Bilancio
2024 e ulteriori
decreti**
Prima parte



Sommario

1. Scaglioni di reddito e aliquote: riduzione da quattro a tre.....	3
2. Abrogazione dell'ACE e regime transitorio per le eccedenze	3
3. Super deduzioni per nuove assunzioni 2024	4
4. Locazioni brevi: aumento dell'aliquota al 26% ed altre novità.....	5
5. Codice Identificativo Nazionale (CIN) delle locazioni turistiche e brevi.....	6
6. Alcune novità IVA	7
7. Divieto di fatturazione elettronica dei medici ai privati anche per il 2024	8
8. Abrogazione dell'obbligo di invio dei corrispettivi telematici da parte degli esercenti al Sistema TS	8
9. Plastic tax e Sugar tax: ulteriore rinvio	8
10. La nuova misura del saggio di interesse legale.....	9





1. Scaglioni di reddito e aliquote: riduzione da quattro a tre (D.Lgs. 216/2023, art. 1, commi 1 e 4)

Per il **solo** periodo d'imposta 2024 viene introdotta la riduzione degli scaglioni di reddito IRPEF da quattro a tre. L'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- 23% fino a € 28.000;
- 35% oltre € 28.000 e fino a € 50.000;
- 43% oltre € 50.000.

Si precisa che per la determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione di cui sopra.

Fra le principali novità in tema di IRPEF, applicabili per il **solo** periodo d'imposta 2024, si segnala l'aumento da € 1.880 a € 1.955 della detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e per alcuni redditi assimilati fino a € 15.000, e la riduzione di € 260 della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a € 50.000.

2. Abrogazione dell'ACE e regime transitorio per le eccedenze (D.L.gs. 216/2023, art. 5)

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 (2024, per i soggetti "solari") viene abrogata l'agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica, di cui all'art. 1 del D.L. 201/2011).

Non avranno più alcun effetto né in positivo i conferimenti in denaro dei soci e gli accantonamenti di utili a riserva, né in negativo le distribuzioni di riserve pregresse ai soci.

Per espressa disposizione di legge, le imprese beneficiarie possono continuare a utilizzare le eccedenze rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31/12/2023, se non sfruttate in tale esercizio per assenza o insufficienza del reddito, "sino ad esaurimento dei relativi effetti" e quindi senza limitazioni di carattere temporale.

Per le società di capitali, le eccedenze non sfruttate per incapienza del reddito possono essere:

- riportate a nuovo per la compensazione con i redditi degli esercizi successivi;
- trasformate in un credito d'imposta, utilizzabile ai soli fini dell'IRAP e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in contabilità ordinaria:

- il rendimento nozionale della società partecipata che eccede il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito per trasparenza ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, ovvero, in alternativa, trasformato in credito d'imposta da utilizzare ai fini IRAP, anche da parte della stessa società (sempre con il vincolo di utilizzo quinquennale);
- la quota attribuita per trasparenza si somma a quella "propria" di ciascun socio, ovvero, in alternativa, è trasformata in credito d'imposta da utilizzare ai fini IRAP;
- la quota di eccedenza di rendimento nozionale attribuita al socio non va a riduzione del "reddito complessivo netto dichiarato", bensì esclusivamente a riduzione del reddito d'impresa del socio stesso.

Per le società di persone, quindi, le eccedenze possono essere trasformate in crediti utilizzabili a compensazione dell'IRAP delle società, non dovendo le stesse obbligatoriamente essere attribuite ai soci.



3. Super deduzioni per nuove assunzioni 2024

(D.Lgs. 216/2023, art.4)

Viene introdotta per il **solo** periodo d'imposta successivo al 31/12/2023 (2024, per i soggetti "solari") ai fini della determinazione del reddito una maggior deduzione del **costo incrementale del lavoro per assunzioni a tempo indeterminato**.

Si tratta sostanzialmente di una "super-deduzione" da apportare in sede di determinazione del reddito, non valevole ai fini IRAP, per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

I soggetti beneficiari sono:

- i titolari di reddito d'impresa,
- gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo

che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2023 per almeno 365 giorni.

Rimangono esclusi dall'incentivo fiscale le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa e i soggetti in regime forfetario.

Al fine di accedere all'agevolazione, è richiesto che:

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 (per i soggetti "solari") sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 (per i soggetti "solari") sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023.

In presenza dell'incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore tra:

- l'importo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
- l'incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato, rispetto a quello relativo al 2023 risultante alla voce B9 del Conto Economico.

Per i soggetti che non adottano lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C., si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. Ad esempio, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa.

La maggiorazione del costo come sopra determinato è pari, in linea generale, al 20%.

Per espressa previsione normativa nella determinazione dell'acconto:

- previsionale delle imposte sui redditi dovuto per il 2024 non si dovrà tener conto della disposizione in esame;
- storico per il 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la suddetta agevolazione.

Nell'ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti, tra cui lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, donne con almeno due figli minori, giovani ammessi all'incentivo all'occupazione, soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza. Laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale, è moltiplicato per ulteriori coefficienti di maggiorazione da definirsi, fermo restando che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

Con un decreto interministeriale di prossima emanazione saranno stabilite le relative disposizioni attuative per la definizione diversi aspetti.

4. Locazioni brevi: aumento dell'aliquota al 26% ed altre novità (L.213/2023, art. 1, comma 63)

La Legge di Bilancio 2024 eleva al 26% l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, ai contratti di locazione breve, lasciando la possibilità di conservare l'aliquota ordinaria del 21% per la locazione breve di un solo immobile.

In particolare, viene previsto che, dall'1/1/2024, la cedolare secca trovi applicazione con l'aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi.

Pertanto, dall'1/1/2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:

- si applica con l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
- si applica con l'aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
- non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di quattro immobili nel periodo d'imposta, in quanto, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa, incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.

Inoltre, si evidenzia che:

- la nuova norma interviene esclusivamente sulle locazioni brevi (durata non superiore a 30 giorni), pertanto per le altre locazioni, in caso di opzione per la cedolare secca, trova applicazione l'aliquota del 21% per tutti gli immobili locati;
- posto che l'aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall'1/1/2024 e la nuova norma specifica che la "riduzione" al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembrerebbe che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.

Ritenuta del 21% a titolo di acconto

La ritenuta operata dagli intermediari immobiliari - definiti dalla norma come i soggetti che "esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti" di locazione breve o assimilati - rimane pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%.

Inoltre, viene stabilito che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto.

Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti

Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22/12/2022 causa C-83/21 "Airbnb"), vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti che mediante la gestione di portali telematici, oltre a mettere in contatto i soggetti alla ricerca di un immobile con i locatari, incassano i canoni / corrispettivi oppure intervengono nel pagamento degli stessi. La seguente tabella ne riassume gli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione previsti dall'art. 4 del D.L. 50/2017.

Obblighi intermediari non residenti		
Intermediario non residente	Stabile organizzazione	Modalità di adempimento degli obblighi
Non residente in Italia	Con stabile organizzazione in Italia	Tramite la stabile organizzazione
Residente in UE	Senza stabile organizzazione in Italia	Direttamente o nominando rappresentante fiscale
Residente fuori UE	Con stabile organizzazione in UE	Tramite la stabile organizzazione
	Privo di stabile organizzazione in UE	Nominando rappresentante fiscale

5. Codice Identificativo Nazionale (CIN) delle locazioni turistiche e brevi

(D.L. 145/2023, art. 13-ter)

Viene disciplinato il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN) che dovrà essere attribuito:

- alle unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e ai contratti di locazione breve;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Domanda

Il CIN verrà assegnato dal Ministero del Turismo, tramite una procedura automatizzata, previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva. L'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:

- i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura;
- nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

La mancanza del CIN espone il titolare della struttura turistico-ricettiva, nonché il soggetto che proponga o conceda in locazione per finalità turistiche o con locazione breve un'unità immobiliare o una porzione di essa priva di CIN, alla sanzione pecuniaria da € 800 a € 8.000 "*in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile*". Le suddette sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

Ricodificazione

In passato, alcuni enti locali avevano già disciplinato dei codici per identificare le locazioni. La nuova norma prevede che, se l'unità abitativa è già dotata di uno specifico codice identificativo locale, l'ente territorialmente competente (Regione, Provincia autonoma o Comune) dovrà procedere all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi a suo tempo assegnati ed alla trasmissione degli stessi al Ministero del Turismo unitamente ai dati in suo possesso relativi alle unità immobiliari.

Obbligo di indicazione ed esposizione del CIN

Il CIN deve essere obbligatoriamente:

- esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura ricettiva, "*assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici*";
- indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Dal punto di vista soggettivo, tali obblighi gravano:

- su "*chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche*" o in locazione breve "*una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa*";
- sul titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extra alberghiera.

L'obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve ed alle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere.

La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:

- la sanzione pecuniaria da € 500 a € 5.000 in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata;
- l'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.

Le suddette sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

Decorrenza

Per l'applicazione delle disposizioni sopra illustrate è necessaria l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN.

6. Alcune novità IVA

(L. 213/2023 art. 1, commi 46, 45 e 77)

Si riepilogano di seguito alcune novità in materia di aliquote IVA previste nella Legge di Bilancio 2024.

Aliquote IVA per i pellet

Anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, alle cessioni di pellet si applica l'aliquota IVA del 10% in deroga all'aliquota ordinaria al 22% prevista per tali prodotti.

Aliquote IVA prodotti per i prodotti dell'infanzia e dell'igiene femminile

La Legge di Bilancio 2024 abolisce la previsione dell'aliquota IVA del 5% per i prodotti relativi all'igiene femminile e ai prodotti per l'infanzia, come era stato invece previsto per l'anno 2023.

Dall'1/1/2024, pertanto, l'aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10% per:

- il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto;
- i pannolini per bambini;
- i prodotti assorbenti e i tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile e le coppette mestruali.

Trova, invece, applicazione dall'1/1/2024 l'aliquota IVA ordinaria (attualmente pari al 22%) per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Sgravio IVA tax-free shopping

La soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. "tax free shopping"), ex art. 38-quater del D.P.R. 633/1972, è ridotta da € 154,94 ad € 70 (IVA inclusa).

Si ricorda che l'art. 38-quater del D.P.R. 633/1972 consente ai "privati consumatori" domiciliati o residenti al di fuori del territorio comunitario di effettuare acquisti di beni in Italia senza pagamento dell'IVA, purché:

- i beni acquistati siano destinati all'uso "personale o familiare";
- gli stessi beni siano trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione;
- l'operazione sia documentata mediante emissione della fattura (in formato elettronico mediante il sistema "OTELLO 2.0");
- il cedente ottenga la prova dell'uscita dei beni entro il quarto mese successivo all'operazione.

Il nuovo limite di importo trova applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall'1/2/2024.

7. Divieto di fatturazione elettronica dei medici ai privati anche per il 2024

(D.L. 215/2023, art. 3, comma 3)

In base all'art. 10-bis, D.L. 119/2018, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.**

Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesi nel corso degli anni, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e ora il Decreto in esame estende il divieto di fatturazione elettronica al 2024.

In merito si rammenta che con l'art. 9-bis, comma 2, D.L. 135/2018 il Legislatore ha esteso il divieto di fatturazione elettronica ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che: *"le disposizioni di cui all'articolo 10-bis ... si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche"*.

In altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (B2C), mentre le prestazioni sanitarie "imputate" a soggetti diversi da persona fisiche (B2B) vanno documentate da fattura elettronica via SdI (si veda altresì interpello 307/2019).

Per effetto della proroga in esame, pertanto, anche nel 2024 le fatture relative a cessioni/prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

8. Abrogazione dell'obbligo di invio dei corrispettivi telematici da parte degli esercenti al Sistema TS

(D.Lgs. 145/2023, art. 4-quinquies, comma 3)

Con riferimento ai soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972 e che sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie a detto Sistema (ad es. farmacie, parafarmacie, ottici), l'art. 4-quinquies comma 3 del D.L. 145/2023 ha previsto l'abrogazione dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria, che sarebbe dovuto decorrere dall'1/1/2024.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi mediante il Sistema Tessera Sanitaria **rimane applicabile in via facoltativa** con la possibilità di scegliere se utilizzare i registratori telematici e i server-RT.

9. Plastic tax e Sugar tax: ulteriore rinvio

(L. 213/2003, art. 1, comma 44)

Viene differita all'1/7/2024 la decorrenza dell'efficacia relativa alla disciplina:

- dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "Plastic tax");
- dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "Sugar tax").



10. La nuova misura del saggio di interesse legale

(D.M. MEF 29/11/2023)

Dall'1/1/2024 il tasso di interesse legale passa dal 5% al 2,5% in ragione d'anno. La modifica introdotta peraltro assume rilevanza:

- ai fini del calcolo degli interessi dovuti per beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso;
- per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2 del TUIR) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89, comma 5 del TUIR);
- in relazione all'adeguamento dei coefficienti necessari per la determinazione dell'usufrutto vitalizio e delle rendite o pensioni a vita (sempre con decorrenza 1/1/2024).

Adacta rimane a disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



Contatti

Adacta Studio Associato

Vicenza
Strada Marosticana, 6/8
36100 Vicenza
T. +39 0444.228000

Milano
Via Visconti di Modrone, 21
20122 Milano
T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it 